DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 14/2008

del 1º febbraio 2008

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2007 del 7 dicembre 2007 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/457/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/739/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli [3],

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

1) ai punti 2c (Decisione 2001/689/CE della Commissione) e 2o (Decisione 2002/747/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 D 0457**: Decisione 2007/457/CE della Commissione, del 21 giugno 2007 (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 29).»;

2) ai punti 2v (Decisione 2002/739/CE della Commissione), 2w (Decisione 2002/740/CE della Commissione) e 2x (Decisione 2002/741/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32007 D 0457**: Decisione 2007/457/CE della Commissione, del 21 giugno 2007 (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 29).»;

3) dopo il punto 2x (Decisione 2002/741/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«2y. **32007 D 0506**: Decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/457/CE e 2007/506/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

(1) GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 37.
(2) GU L 173 del 3.7.2007, pag. 29.
(3) GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.